

SETTORE

IVA

**CESSIONE BENI CONTENIMENTO COVID-19  
E I RECENTI CHIARIMENTI DELL'AGENZIA**

RIFERIMENTI

- Art. 124, DL n. 34/2020
- Circolare Agenzia Entrate 15.10.2020, n. 26/E
- Risposte interpello Agenzia Entrate 30.10.2020, n. 507; 4.11.2020, n. 525, n. 528, n. 529 e 5.11.2020, n. 530

IN SINTESI

*Nell'ambito del c.d. "Decreto Rilancio" è previsto uno specifico regime IVA agevolato (esenzione fino al 31.12.2020 e aliquota ridotta 5% dall'1.1.2021) per la cessione di beni necessari al contenimento / gestione dell'emergenza COVID-19.*

*Recentemente l'Agenzia delle Entrate, rispondendo a specifici interpelli, dopo aver specificato l'ambito soggettivo del predetto regime IVA agevolato, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito:*

- *alle cessioni di guanti in lattice / vinile / nitrile, detergenti disinfettanti per mani e soluzioni idroalcoliche;*
- *al noleggio di apparecchiature biomedicali.*

SERVIZI COLLEGATI

settimanaprofessionale

**SO**  
fisco  
SCHEDE OPERATIVE

**ilnotiziario**



RIPRODUZIONE VIETATA

Nell'ambito delle misure per fronteggiare le conseguenze economiche / finanziarie determinate dall'emergenza COVID-19, con l'art. 124, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio" il Legislatore, aggiungendo il n. 1-ter.1 alla Tabella A, parte II-bis, DPR n. 633/72, ha previsto per le cessioni di beni necessari al contenimento / gestione dell'emergenza COVID-19:

- **l'esenzione IVA, con diritto alla detrazione dell'IVA** sugli acquisti, **se effettuate entro il 31.12.2020**;
- **l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 5% a decorrere dall'1.1.2021.**

Si rammenta che rientrano in tale categoria i seguenti beni.

<b>1</b>	ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva	<b>15</b>	mascherine chirurgiche
<b>2</b>	monitor multiparametrico anche da trasporto	<b>16</b>	mascherine Ffp2 e Ffp3
<b>3</b>	pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale	<b>17</b>	articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici
<b>4</b>	tubi endotracheali	<b>18</b>	termometri
<b>5</b>	caschi per ventilazione a pressione positiva continua	<b>19</b>	detergenti disinfettanti per mani
<b>6</b>	maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione	<b>20</b>	dispenser a muro per disinfettanti
<b>7</b>	umidificatori	<b>21</b>	soluzione idroalcolica in litri
<b>8</b>	laringoscopi	<b>22</b>	perossido al 3 per cento in litri
<b>9</b>	strumentazione per accesso vascolare	<b>23</b>	carrelli per emergenza
<b>10</b>	aspiratore elettrico	<b>24</b>	estrattori RNA
<b>11</b>	centrale di monitoraggio per terapia intensiva	<b>25</b>	strumentazione per diagnostica per COVID-19
<b>12</b>	ecotomografo portatile	<b>26</b>	tamponi per analisi cliniche
<b>13</b>	elettrocardiografo	<b>27</b>	provette sterili
<b>14</b>	tomografo computerizzato	<b>28</b>	attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo

Con la Circolare 30.5.2020, n. 12/D, l'Agenzia delle Dogane ha:

- fornito alcuni chiarimenti in merito all'applicazione della nuova disciplina in esame;
- individuato i relativi codici TARIC (classificazione doganale) dei beni agevolati.

Con la Circolare 15.10.2020, n. 26/E, l'Agenzia delle Entrate ha fornito interessanti chiarimenti circa la disciplina in esame nella forma di risposta a quesiti (Informativa SEAC [26.10.2020, n. 311](#)).

Recentemente, la stessa Agenzia con una serie di Risposte a interpello, dopo aver specificato l'ambito soggettivo del predetto regime IVA agevolato, ha ulteriormente chiarito l'applicazione di tale disciplina con riferimento:

- alle cessioni di:
  - guanti in lattice / vinile / nitrile;
  - detergenti disinfettanti / soluzioni idroalcoliche;
- al noleggio di apparecchiature biomedicali (ad esempio, ventilatori polmonari).

**AMBITO SOGGETTIVO DEL REGIME IVA AGEVOLATO**

Nella Risposta 4.11.2020, n. 525, l'Agenzia delle Entrate ha esaminato il caso di un'impresa importatrice di DPI (ad esempio, guanti / tute protettive / calzari) venduti ad aziende della filiera alimentare / grande distribuzione / settore sanitario / grossisti.

Nel caso di specie, l'Agenzia, dopo aver richiamato quanto già chiarito nella citata Circolare n. 26/E, ossia che:

- i beni oggetto di cessione, al fine dell'applicazione del regime IVA agevolato in esame, devono essere:
  - classificati nei codici doganali di cui alla citata Circolare n. 12/D;
  - certificati DPI / dispositivi medici;
  - destinati, oltre che al personale sanitario, anche agli operatori di settori tenuti al rispetto di specifici protocolli di sicurezza per il contenimento del contagio COVID-19;
- l'ambito applicativo soggettivo del regime IVA agevolato in esame comprende **“qualsiasi cedente o acquirente, nonché stadio di commercializzazione”**;

specifica che il predetto regime IVA agevolato può essere applicato alle



**“cessioni effettuate a favore dei grossisti che rivendono a vari settori merceologici, nonché a favore della grande distribuzione, che acquista sia per i propri dipendenti sia per rivendere ai clienti”.**

**CESSIONI DI GUANTI / DETERGENTI DISINFETTANTI / SOLUZIONI IDROALCOLICHE****GUANTI IN LATTICE / VINILE / NITRILE**

Il caso affrontato nella Risposta 30.10.2020, n. 507 riguarda una società che opera nel settore della vendita all'ingrosso di prodotti per la pulizia / igiene della casa, la quale chiede la possibilità di applicare il regime IVA agevolato in esame alle **cessioni di guanti in lattice / vinile / nitrile**.

Tale richiesta si fonda sul fatto che l'Agenzia delle Dogane nella citata Circolare n. 12/D identifica tali prodotti con i codici TARIC 39262000 / 40151100 / 40151900, i quali rientrano tra i **“codici di classificazione doganale delle merci oggetto del regime di esenzione IVA”**.

L'Agenzia delle Entrate, richiamando quanto affermato nella citata Circolare n. 26/E, ribadisce che



**“posto che la norma non definisce l'ambito soggettivo di applicazione ossia i destinatari del trattamento IVA agevolato, assume rilievo unicamente la «finalità sanitaria» dei beni in commento, da intendersi in senso oggettivo: sono cioè agevolati i beni che possiedono le caratteristiche tecniche idonee a garantire in primis la protezione degli operatori sanitari dalla diffusione del virus”.**

Di conseguenza, con riferimento ai guanti in lattice / vinile / nitrile, pur classificati dall'Agenzia delle Dogane con codici TARIC ex 39262000 / ex 40151100 / ex 40151900, il regime IVA agevolato di cui al citato art. 124 può essere applicato soltanto ai prodotti che



**“presentano le caratteristiche di DPI / dispositivo medico”.**

Si rammenta che, come specificato dalla stessa Agenzia nella citata Circolare n. 26/E la **“finalità sanitaria” in senso oggettivo** di tali prodotti determina l'applicazione del regime IVA agevolato anche:

- a favore dei soggetti tenuti ad indossare tali tipologie di abbigliamento al di fuori dell'ambito medico per il rispetto dei protocolli di sicurezza adottati nei diversi settori economici (ad esempio, industria alimentare / scuola / grande distribuzione);
- in caso di utilizzo degli stessi per **“qualunque finalità sanitaria”**.

## DETERGENTI DISINFETTANTI PER MANI

Nella Risposta 4.11.2020, n. 529, l'Agenzia delle Entrate:

- ribadisce quanto affermato nella citata Risposta n. 507 in merito all'applicazione del regime IVA agevolato alle cessioni di guanti di lattice / vinile / nitrile;
- con riferimento alle cessioni di **"detergenti disinfettanti per mani"**, chiarisce che il regime IVA agevolato può essere **applicato soltanto** ai prodotti:
  - classificati alle voci doganali "ex 34011100, ex 34011900, ex 34012010, ex 34012090, ex 34013000, ex 34021200, ex 380894";
  - rientranti tra



*"i biocidi e i presidi medico chirurgici autorizzati per l'igiene umana (PT1) e quelli utilizzabili sia per l'igiene umana sia per disinfettare le superfici (PT1/PT2), il cui o i cui principi attivi devono rispettare le percentuali indicate dall'ISS nel Rapporto 19/2020 Rev".*

Tale chiarimento è connesso a quanto già affermato dalla stessa Agenzia nella citata Circolare n. 26/E, ossia che i **"detergenti disinfettanti per mani"** comportano un'azione virucida / battericida / fungicida che distrugge / elimina / rende innocui i microrganismi, a differenza dei semplici detergenti / prodotti da cosmesi che *"si limitano a rimuovere lo sporco e i microrganismi in esso presenti"*.

## SOLUZIONI IDROALCOLICHE

Nella Risposta 4.11.2020, n. 530, l'Agenzia delle Entrate:

- ribadisce che per **"detergenti disinfettanti per mani"** vanno intesi soltanto i prodotti:
  - addizionati con disinfettanti;
  - in possesso dell'etichetta di "Presidio Medico Chirurgico" (PMC) ex DPR n. 392/98 (ossia soggetti all'apposita procedura autorizzativa).



Pertanto, restano **esclusi** dal regime IVA agevolato i **prodotti con mera finalità di cosmesi**;

- specifica che, per applicare il regime IVA agevolato, nella nozione di **"soluzione idroalcolica in litri"** rientrano soltanto *"i disinfettanti a base alcolica, certificati/autorizzati come PMC o biocidi, a base di etanolo almeno (> o =) al 70 per cento"*.

## NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE BIOMEDICALI

Con la Risposta 4.11.2020, n. 528, l'Agenzia delle Entrate ha affrontato il caso di una società esercente l'attività di cessione / noleggio di **apparecchiature biomedicali** (ad esempio, ventilatori polmonari) e che intende conoscere l'applicabilità del regime IVA agevolato, di cui al citato art. 124, alle predette operazioni.

L'Agenzia delle Entrate precisa che:

- come chiarito nella citata Circolare n. 26/E, il regime IVA agevolato è **applicabile anche alle prestazioni di servizi** ex art. 16, comma 3, DPR n. 633/72. Pertanto, l'IVA va applicata



*"con la stessa aliquota prevista per la cessione dei beni in commento, prodotti mediante «...contratti d'opera, di appalto e simili», «...locazione finanziaria, noleggio e simili»";*

- la decorrenza dell'applicabilità del regime IVA agevolato in esame coincide con il momento di effettuazione dell'operazione (e non la conclusione del contratto).

Alla luce di quanto sopra, con riferimento alle operazioni di noleggio effettuate:

- nel periodo 19.5 - 31.12.2020 si applica l'esenzione IVA;
- a decorrere dall'1.1.2021 trova applicazione l'aliquota IVA agevolata pari al 5%.

